

# NORME DI INDIRIZZO IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

## Capo I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1. *(Oggetto)*

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città Metropolitane e i Comuni nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma lettera *h*), della Costituzione.

2. La presente legge detta altresì disposizioni per le Forze di polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

3. Le attività di coordinamento tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città Metropolitane e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

### Art. 2.

#### *(Politiche locali e integrate per la sicurezza)*

1. Ai fini della presente legge si intendono:

*a*) per politiche locali per la sicurezza, le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel loro territorio esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

*b*) per politiche integrate per la sicurezza, le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto della criminalità e di ordine pubblico.

## Capo II

### FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI

#### Art. 3.

*(Promozione delle politiche integrate per la sicurezza)*

1. Il sindaco, il presidente della provincia e il presidente della città metropolitana, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

a) promuovono, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;

b) dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione dei corpi di polizia locale ( municipale e provinciale ), con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 3;

c) hanno il potere di ordinanza, nelle materie relative alle politiche della sicurezza limitatamente ai territori di competenza.

2. Compete alla regione, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, promuovere gli accordi di cui all'articolo 4, comma 3, ed il loro coordinamento nel territorio regionale.

#### Art. 4.

*(Accordi locali e regionali in materia di coordinamento e di politiche integrate per la sicurezza)*

1. Le province, le città metropolitane e i comuni, anche in forma associata, possono stipulare accordi locali con le autorità provinciali di pubblica sicurezza, finalizzati alla collaborazione della polizia locale, nei seguenti campi di intervento:

a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;

b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle polizie locali con le sale operative delle Forze di

polizia dello Stato;

c) collaborazione tra le Forze di Polizia dello stato e le Forze di polizia locali ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;

d) coordinamento tra attività di polizia locale e attività di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;

e) formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;

b) coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;

c) comunicazione pubblica;

d) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di sicurezza.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, stipulano accordi regionali con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 5.

*(Conferenze provinciali e regionali per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza)*

1. La legge regionale disciplina, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza di cui all'articolo 1 l'istituzione della conferenza regionale per la sicurezza.

2. La conferenza regionale è composta dal presidente della regione che la presiede, dai sindaci delle città metropolitane, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dai presidenti delle province, dai rispettivi comandanti della polizia locale, dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, dal comandante regionale e dai comandanti

provinciali dell'Arma dei carabinieri, dal comandante regionale e dai comandanti territoriali del Corpo della guardia di finanza. La conferenza è convocata, in seduta plenaria, almeno una volta all'anno, e può essere convocata per aree territoriali sub regionali, dal presidente della regione, su ordine del giorno concordato con il prefetto del capoluogo regionale. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi regionali di cui all'articolo 4.

3. Le conferenze di cui al presente articolo possono riunirsi in sessione con i rappresentanti degli uffici giudiziari per esaminare, in connessione con le problematiche della sicurezza, i problemi di funzionalità operativa delle strutture giudiziarie e penitenziarie della regione.

4. Alle conferenze possono essere invitati altri soggetti pubblici o associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.

#### Art. 6.

*(Attività di informazione a livello territoriale)*

1. Nelle materie di cui all'articolo 1, lo Stato, le Regioni, le Province, le Città Metropolitane e i Comuni anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, sono tenuti a trasmettere reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza. Per le medesime finalità i sindaci, i presidenti delle province e i presidenti delle città metropolitane possono attivare incontri con i responsabili delle Forze di polizia statali competenti per territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) il presidente della regione, il presidente della provincia e della città metropolitana e il sindaco possono richiedere alle autorità di pubblica sicurezza e alle Forze di polizia statali competenti per territorio informazioni sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi di attività delle Forze di polizia statali;

b) le autorità di pubblica sicurezza possono richiedere alle Regioni, alle

Province, alle Città Metropolitane e ai Comuni competenti per territorio informazioni sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano insicurezza, rilevati sul territorio, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi della polizia amministrativa locale.

#### Art. 7.

##### *(Destinazione territoriale delle Forze di polizia statali)*

1. Ai fini dell'attività delle conferenze di cui all'articolo 5 e del raggiungimento degli accordi di cui all'articolo 4, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza- provvede ad identificare, con riferimento alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri, le risorse di personale ordinariamente destinate alla sicurezza di ciascun territorio provinciale o di una regione nel suo insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di riserva o specializzate.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono annualmente comunicate ai sindaci dei comuni capoluogo e ai presidenti delle province delle città metropolitane e delle regioni.

### Capo III

#### NORME PER IL COORDINAMENTO TRA LE POLIZIE STATALI E POLIZIE LOCALI

#### Art. 8.

##### *(Funzioni di polizia locale)*

1. Al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza, la sicurezza pubblica e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali, regionali, ovvero i regolamenti locali come specificato dal presente articolo.
2. La polizia locale è il principale regolatore della vita di tutti i giorni

nello spazio pubblico delle città e nel territorio sul quale il personale svolge servizio di polizia locale esercita:

- a) funzioni di polizia amministrativa;
- b) funzioni di vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi;
- c) funzioni di polizia tributaria limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;
- d) funzioni attinenti alla gestione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessarie all'espletamento delle attività istituzionali del comune, della provincia o della città metropolitana (con esclusione della partecipazione a manifestazioni politiche);
- e) funzioni di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
- f) funzioni di polizia stradale, attraverso gli agenti, gli ispettori, i commissari e i comandanti di polizia locale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dal comma 7 dell'articolo 27 della presente legge;
- g) funzioni di polizia giudiziaria disciplinate all'articolo 55 del codice di procedura penale;
- h) funzione di ausilio al raggiungimento della pubblica sicurezza;
- i) funzioni di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
- j) funzioni di polizia ambientale e ittico venatoria che si concretano nell'espletamento di funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti, nonché di vigilanza sull'esercizio dell'attività ittico venatoria;
- k) funzioni di polizia edilizia dirette al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;
- l) compiti di segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;

- m) funzioni di informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;
- n) funzioni di supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o) funzioni attinenti alla predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane;
- p) funzioni di tutela del consumatore.

3. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano alle città metropolitane ai comuni e alle province, per quanto di competenza di queste, secondo quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono alle città metropolitane, ai comuni e alle province, salvo che il sindaco, il presidente della provincia o il presidente della città metropolitana richiedano motivatamente l'intervento delle forze di polizia statali a competenza generale.
5. Le forze di polizia locali concorrono, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 4 o di specifiche operazioni di cui all'articolo 3, della presente legge, alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, per garantire in cooperazione con le Forze di polizia dello stato, la sicurezza urbana e l'ordinata e civile convivenza delle comunità.

6. Il personale appartenente alle Forze di polizia locale ricopre le seguenti qualifiche:
- a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57 comma 2 lettera b) del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai comandanti agli ispettori ed ai commissari di polizia locale ai sensi dell'articolo 57 comma 1 lettera b) di detto codice così come modificato dall'articolo 27 comma 2 lettere a) e b) della presente legge;
  - b) agente, ispettore, commissario e comandante di polizia locale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285 introdotto dall'articolo 27 comma 7, della presente legge;
  - c) agente di pubblica sicurezza;
  - d) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali.

#### Art. 9.

( *Forze di polizia ad ordinamento locale* )

1. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo comma dell'articolo 9, dopo le parole: «agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia,» sono inserite le seguenti: «agli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia locale,»;
  - b) al primo comma dell'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1) all'alinea, le parole: «i rispettivi ordinamenti e dipendenze» sono sostituite dalle seguenti: «i rispettivi ordinamenti statali o locali e dipendenze statali o locali»;
    - 2) alla lettera b) è aggiunta la lettera b-bis): «i corpi di polizia locale previa disposizione del Sindaco o del Presidente della Provincia su richiesta delle competenti autorità di pubblica sicurezza».



## Art. 10.

### *(Esercizio delle funzioni di polizia locale)*

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, i comuni singoli e associati, le città metropolitane e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tal fine devono costituire corpi di polizia locale, anche in forma associata con i comuni limitrofi.

2. In materia di polizia amministrativa locale, al di fuori di quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale (municipale e provinciale).

3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti, dagli ispettori dai commissari e dai Comandanti di polizia locale.

4. L'autorità giudiziaria, nell'ambito di appositi accordi con il sindaco o il presidente della provincia o il presidente della città metropolitana, si avvale del personale delle Forze di polizia locale. In tal caso il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

5. Nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del Comandante della Forza di polizia locale.

6. Qualora l'Autorità Giudiziaria disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della Giustizia.

7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di

competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

8. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni degli addetti alle Forze di polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

c) in ausilio delle altre Forze di polizia locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

#### Art. 11.

##### *(Qualifica giuridica del personale di polizia locale)*

1. la qualifica di agente di polizia locale, di ispettore, di commissario e di comandante è acquisita al momento dell'assunzione in ruolo ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente. Le unità di personale, attualmente in forza, che hanno prestato servizio come obiettori di coscienza possono continuare a rivestire la qualifica di agente di polizia locale solo se accettano l'armamento effettuando revoca dello status di obiettore di coscienza ai sensi della vigente normativa; in caso contrario l'autorità competente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dispone il trasferimento ad altro servizio nell'Ente preservando categoria e posizione economica;

c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dalle Forze di polizia, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

2. A seguito di intesa raggiunta di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere definiti ulteriori requisiti psico-attitudinali o fisici per l'attribuzione delle qualifiche di cui al comma 1.

3. Il sindaco, o i presidenti della provincia e della città metropolitana, dichiara la perdita della qualifica qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti prescritti dal comma 1.

4. Il sindaco, o i presidenti della provincia o della città metropolitana, comunica al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 3.

5. La regione prevede e disciplina, ai fini della qualificazione giuridica di cui al presente articolo, l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per gli agenti, gli ispettori i commissari e i Comandanti di polizia locale, da tenersi entro il termine del periodo di prova;

6. Il comando della polizia locale non potrà essere assegnato a personale non in possesso dello specifico status di appartenente alle Forze di polizia locale e che non abbia seguito i corsi di formazione dell'accademia regionale di polizia locale;

7. Il comandante della polizia locale è responsabile verso il sindaco o il presidente della provincia o il presidente della città metropolitana dell'addestramento, della disciplina, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite

dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi;

8. Le regioni individuano il numero minimo di operatori necessari per la costituzione del Corpo di polizia locale che non può comunque essere inferiore a 15 operatori, escluso il Comandante.

9. Agli Operatori di polizia locale competono esclusivamente le funzioni, le competenze e le mansioni di cui all'art. 8 della presente legge; i distacchi e i comandi possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza, la mobilità esterna tra enti diversi, potrà avvenire solo su richiesta del lavoratore e previo nulla osta delle amministrazioni interessate. Possono essere effettuate mobilità di interscambio con le altre Forze di Polizia ad Ordinamento Nazionale sempre a richiesta dei lavoratori di entrambe le Forze di polizia e previo nulla osta delle amministrazioni interessate.

#### Art. 12.

*(Funzioni del Sindaco, del Presidente della Provincia e del Presidente della città Metropolitana )*

1. Il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della città Metropolitana nell'esercizio delle funzioni della presente legge impartiscono direttive politiche e vigilano sull'espletamento del servizio e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

#### Art. 13.

*( Funzioni e compiti delle Regioni )*

1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione hanno la potestà di polizia, nella forma della polizia locale e dette funzioni consistono nella tutela delle libertà civili, dei diritti individuali e collettivi, degli interessi diffusi, nell'attività di prevenzione e repressione dei reati, nella protezione della sicurezza, incolumità e pacifica convivenza dei cittadini.

2. le regioni svolgono i compiti di cui sopra attraverso le province le città metropolitane ed i comuni ed istituiscono il dipartimento regionale di polizia locale presieduto dal presidente della regione a cui partecipano i comandanti dei capoluoghi di provincia o di zone di intervento omogenee qualora individuate e costituite.
3. Le regioni, per il tramite di detto dipartimento, gestiscono il personale di cui al successivo art. 14 della presente legge e quello adibito a funzioni di guardie dei parchi e delle aree protette.

#### Art. 14.

( *Funzioni associate di polizia locale* )

1. Qualora i comuni con meno di 15 dipendenti nella polizia locale non provvedano, entro 1 anno dall'approvazione della presente legge alla costituzione dell'associazione dei comandi o dei corpi unici, le regioni assumono la gestione della polizia locale del medesimo comune assorbendo nel proprio organico le risorse umane, economiche, i mezzi e gli strumenti in precedenza assegnati al servizio di polizia municipale del comune stesso.
2. Il personale della polizia locale passato in organico alla regione mantiene in partenza le medesime posizioni di categoria giuridica e di indennità economica, oltre al riconoscimento dell'anzianità di servizio previsto in precedenza nel suo ente, nel cui territorio per altro dovrà comunque continuare ad iniziare e terminare il proprio orario di lavoro, salvo diverso accordo tra lo stesso dipendente e la regione medesima;
3. Il sindaco del comune nel quale la polizia locale viene gestita dalla regione impartisce le direttive al Comandante del corpo previo accordi con il presidente della regione.
4. Il comune nel quale la regione gestisce il corpo, che successivamente decida di gestire in forma associata la polizia locale comunica al presidente della regione,

oltre che al Prefetto, l'adesione o la costituzione della forma associata riassumendo le risorse umane, economiche e strumentali in precedenza assorbite dalla regione;

5. La forma associata del corpo di polizia locale denominata " corpi della polizia locale dei comuni " seguito dai nomi dei comuni o dai nomi geografici della zona, si apre con i seguenti organi:
  - a) consiglio dei sindaci dei comuni associati che deliberano le direttive politiche da assegnare al corpo e gli stanziamenti necessari al raggiungimento degli scopi prefissati approvando il bilancio;
  - b) presidente del consiglio dei sindaci che può essere un sindaco eletto ogni tre anni dal consiglio dei sindaci, con il compito di eseguire le delibere del consiglio dei sindaci e riferire al consiglio dell'andamento del corpo;
  - c) rispetto all'attività del corpo di polizia locale il consiglio dei sindaci corrisponde alle funzioni del consiglio comunale; il presidente corrisponde al sindaco;
  - d) il comandante che dirige il corpo risponde dell'operato direttamente al presidente.
6. Si applicano alla forma associata le norme di legge previste per le unioni dei comuni o delle associazioni;
7. I comuni che svolgono le attività di polizia locale nella forma associata, di cui al presente articolo, facenti capo alla regione destinano come responsabili del distacco il comandante del servizio che coordinava in precedenza la loro polizia municipale.

#### Art. 15.

( *Ausiliari del traffico e della sosta* )

1. Il comma 133 dell'articolo 17 della legge 127 del 1997 si interpreta nel senso che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone spettano le funzioni previste dal comma 132 del medesimo articolo per i dipendenti comunali e cioè le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata prevista

dagli artt. 6, 7, 40, 157, 158 e 188 del decreto legislativo 285 del 1992:

2. Al fine di migliorare la circolazione stradale nei centri abitati e di ottimizzare i tempi di percorrenza del trasporto pubblico locale, garantendo la libera disponibilità di vie e corsie ad esso riservate, il personale in questione può altresì disporre la sanzione accessoria della rimozione del veicolo del trasgressore ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. Il suddetto personale può accertare e contestare violazioni relative alla circolazione lungo le vie e corsie riservate a determinate categorie di utenti, nonché alle fermate e alla sosta in aree riservate a particolari categorie di utenti come disciplinate dai regolamenti comunali in tema di occupazione di spazi e aree pubbliche.
3. Il personale di cui al comma 132 della legge 127 del 1997 appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 157, 158 del decreto legislativo 30 aprile 1982 n. 285 limitatamente alle aree oggetto di concessione e alle parti di strada di immediata adiacenza delle aree in questione. Inoltre ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 comma 132 della legge 127 del 15 maggio 1997, per aree oggetto di concessione si intendono le aree di circolazione, comunque limitrofe a quelle destinate al parcheggio.
4. Il personale di cui ai commi precedenti del presente articolo provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui trattasi mediante la redazione e la sottoscrizione del verbale di accertamento nelle forme e con le modalità previste dal vigente decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e con l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2669 e 2700 del codice civile.

5. Il personale dipendente dagli enti locali che svolge le funzioni di ausiliario del traffico e della sosta è inquadrato in un apposito capitolo del contratto di lavoro di diritto pubblico degli appartenenti alle forze di polizia locale.
6. Il personale di cui al presente articolo dipende operativamente dal comandante della polizia locale.

#### Art. 16.

##### *(Utilizzazione di istituti di vigilanza privata)*

1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legge dello Stato per l'esercizio della loro attività, possono essere utilizzati dagli enti locali ad integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale ed in particolare ai fini della tutela delle persone, a condizione che essi:

a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o statale;

a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante della polizia locale o ad altro operatore di detta polizia da esso formalmente incaricato.

#### Art. 17.

##### *(Utilizzazione del volontariato)*

1. L'utilizzazione di forme di volontariato, con particolare riferimento ai gruppi comunali e provinciali della Protezione Civile, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e solo se sono rispettati i termini minimi delle assunzioni nella polizia locale sugli standard essenziali stabiliti obbligatoriamente dalla regione. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale,



con il fine di promuovere l'educazione, il rispetto delle regole della convivenza civile, il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, possono essere impiegati a condizione che essi:

a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante della polizia locale o ad altro operatore di detta polizia da esso formalmente incaricato;

b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla regione;

d) siano adeguatamente assicurati.

3. I volontari rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio nei casi previsti dalla legge dello Stato.

4. I comuni e le province possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgano le attività di cui al presente articolo, a condizione che dette associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

#### Art. 18.

##### *(Cooperazione tra Forze di polizia statali e locali)*

1. Le Forze di polizia statali e le Forze di polizia locale cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini della sicurezza della città e del territorio. A tal fine, fatto salvo quanto disposto dall'art. 20 della legge n. 121 del 1981, l'autorità tecnica di pubblica sicurezza, nella persona del Prefetto, competente per territorio convoca periodicamente incontri di lavoro con i

comandanti delle polizie locali e con i comandanti delle altre Forze di polizia dello Stato.

2. I responsabili delle Forze di polizia dello Stato e delle Forze di polizia locale possono comunque richiedere all'autorità tecnica di pubblica sicurezza, competente per territorio, la convocazione di specifici incontri al fine di coordinare i rispettivi interventi, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 4.

3. Il coordinamento tra le polizie municipali e provinciali si effettua secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale.

#### Art. 19.

##### *(Disciplina dell'armamento dell'organizzazione e delle uniformi degli agenti e ufficiali di polizia locale)*

1. Gli agenti, gli ispettori i commissari e i comandanti della polizia locale portano senza licenza le armi in dotazione su tutto il territorio nazionale.

2. Con regolamento adottato dal Ministro degli Interni, si provvede alla modifica del decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145, e sono stabiliti:

a) i requisiti psico-fisici richiesti per l'affidamento delle armi;

b) i casi in cui l'abilitazione al porto delle armi è sospesa di diritto;

c) gli obblighi generali degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e munizioni;

d) le tipologie delle armi di cui la polizia locale deve essere dotata, uguale per il personale femminile e maschile, anche in relazione al possesso delle attribuzioni di cui agli artt. 9 e 11 della presente legge.

3 La dotazione individuale del personale delle forze di polizia locale è composta:

a) dalla pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9 x 21 mm o 9 x 17 mm. Il modello viene scelto fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975 n° 110 e successive modificazioni;

- b) di ausili tattico difensivi a basso deterrente visivo;
- c) del bastone estensibile;
- d) dello *spray* anti-aggressione
- e) delle manette
- f) di altri strumenti atti alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

4. La dotazione di reparto del personale delle forze di polizia locale è composta:

- a) della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche;
- b) di un'arma lunga comune da sparo in particolare per gli esercizi di controllo ittico venatorio
- c) dei giubbotti antitaglio;
- d) dei giubbotti antiproiettile;
- e) dei cuscini per i trattamenti sanitari obbligatori;
- f) di casco antisommossa;

5. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano i criteri generali per l'addestramento all'uso delle armi e l'accesso ai poligoni utilizzati dalle Forze di polizia statali.

6. Con regolamento del Ministro degli Interni, da adottarsi previa intesa con la Conferenza unificata di cui al d. lgs. n. 281 del 1997 e previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti i criteri ed i requisiti che le Regioni debbono osservare, in sede di disciplina tramite legge regionale, dei gradi, dei distintivi e del colore delle uniformi che dovrà essere – sia estivo che invernale – blu notte con camicia azzurra per la polizia municipale e verde con camicia cachi per la polizia provinciale, nonché dei mezzi di servizio dei corpi della polizia locale, municipale e provinciale.

7. E' vietato da parte di altri l'utilizzo di uniformi tali da creare somiglianza con le forze di polizia locale; sulle uniformi deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di competenza.

8. Sulla divisa vengono apposti i riconoscimenti agli operatori di polizia locale, derivati dall'anzianità di servizio, da premiazioni istituzionali ( sia professionali che sportive ) nonché da associazioni riconosciute, da atti della Pubblica Amministrazione per motivi di eroismo, altruismo a favore della comunità e della società.

9. I comuni e le provincie definiscono con proprio regolamento l'organizzazione della polizia locale nel rispetto dei parametri individuati dalle regioni.

10. Il contratto nazionale definisce l'organizzazione della polizia locale e l'ordinamento si articola in:

a) Agenti; ( attualmente inquadrati nella categoria C del vigente CCNL).

b) Ispettori ( sottufficiali addetti al coordinamento attualmente inquadrati nella categoria C del vigente CCNL).

c) Commissari ( ufficiali addetti al coordinamento e controllo attualmente inquadrati nella categoria D del vigente CCNL).

d) Comandanti.

#### Art. 20.

*(Accesso alle banche dati del Ministero degli Interni, del Pubblico Registro Automobilistico, della direzione generale della Motorizzazione Civile e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)*

1. All'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli

ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia locale

Gli appartenenti alle polizie locali conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 8, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con apposito regolamento di esecuzione».

I regolamenti di cui ai commi terzo e quinto dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il comma 1 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della direzione generale della motorizzazione civile e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

#### Art. 21.

*(Patente di servizio, immatricolazione dei veicoli di servizio, pedaggi autostradali, concessioni radio e numero telefonico unico nazionale)*

1. La conduzione di veicoli a motore in dotazione alle Forze di polizia locale è riservata al personale munito di apposita patente di guida rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare nell'ambito dei corsi di formazione. Tali corsi sono disciplinati da apposito decreto del Ministero dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale. Il rilascio è disciplinato da apposito decreto del Ministero dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali autoveicoli sono esentati dalle tasse di immatricolazione ed automobilistiche e dal pedaggio autostradale.

3. Gli apparati radiotrasmettenti dei servizi delle Forze di polizia locale sono esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.

4. Le sanzioni accessorie inerenti la patente di guida, previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e riferite alla guida dei veicoli appartenenti alla polizia locale, si applicano alla patente di servizio.

5. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali ed è disciplinato il suo utilizzo. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le chiamate originate dalle reti telefoniche fisse e mobili verso il numero unico di cui al precedente capoverso, devono essere trasferite, a cura dei singoli operatori telefonici, ai centralini dei comuni sul cui territorio hanno origine, per l'inoltro alle polizie locali competenti per territorio di un numero unico di polizia locale, a punti equivalenti, definiti dalle Regioni stesse, comprensive delle informazioni necessarie al successivo instradamento alle sale operative delle polizie locali.

#### Art. 22.

*(Disposizioni in materia di contrattazione previdenziale e assicurativa)*

1. Il rapporto di lavoro degli addetti alle Forze di polizia locale è disciplinato dal

contratto collettivo nazionale di diritto pubblico esclusivo per gli operatori del settore riconoscendo le specificità del personale, ferma restando la dipendenza dagli enti locali. A tale scopo al decreto legislativo 165 del 2001 all'articolo 3 comma 1 dopo le parole " e delle forze di polizia dello stato" sono aggiunte le seguenti " e delle forze di polizia locali"

2. Al personale delle Forze di polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 si applicano, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le disposizioni previste per le Forze di polizia nazionali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

3. Al personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 della presente legge è corrisposta un'indennità di polizia locale, articolata per livelli di responsabilità, pensionabile, finanziata a valere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro, non inferiore comunque al 70% di quanto previsto dall'articolo 43 terzo comma della legge 1 aprile 1981 n. 121. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale aumentata del 40 per cento.

4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11, adeguata ai compiti da esso svolti ed

equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

5. Alla stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro partecipano le organizzazioni sindacali aventi una rappresentatività non inferiore al 10% considerando a tale fine il dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito del personale considerato.

6. Al fine di omogeneizzare il trattamento degli appartenenti alle polizie locali i contratti di lavoro si sviluppano su tre livelli, nazionale, regionale e locale. Il contratto nazionale stabilisce le materie delegate alla contrattazione di secondo e terzo livello.

7. Il contratto di lavoro di cui al comma 2 include anche i comandanti con qualifica dirigenziale.

#### Art.23.

*( Enti locali diversi dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane )*

Gli enti locali diversi dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali di cui alla legge quadro nazionale sulle aree protette, svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, istituendo appositi corpi nel rispetto della disciplina sancita dalla presente legge.

#### Art. 24.

*( Altri compiti delle regioni )*

1. Le regioni provvedono all'Istituzione delle accademie regionali di polizia locale, che tengono corsi periodici di formazione e preparazione professionale al personale neo assunto e a quello già in servizio;
2. Le regioni che hanno già provveduto alla costituzione di scuole regionali o interregionali di polizia locale, pongono in essere gli atti necessari alla trasformazione di dette scuole in accademie entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.



3. le accademie organizzano corsi periodici di preparazione ai concorsi per le assunzioni in polizia locale; detti corsi possono essere anche interregionali.
4. Le regioni istituiscono entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'albo dei comandanti dei corpi di polizia locale, determinando, previo confronto con le OO.SS. rappresentative, i criteri per la qualificazione e per l'accesso a detto profilo.
5. Le regioni riconoscono vicendevolmente i rispettivi albi dei comandanti.

## Capo V

### NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 25.

#### *(Disposizione finanziaria)*

1. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la realizzazione di quanto previsto a carico del Ministero stesso per effetto degli accordi di cui all'articolo 4, nonché, fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, per quanto previsto dall'articolo 19, comma 3. Per la dotazione del fondo di cui al presente articolo è stanziata la somma di un milione di euro per ciascuno degli anni 2009 – 2010 -2011;
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a un milione di euro per ciascuno degli anni previsti, si provvede mediante corrispondente riduzione nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente " fondo speciale " del ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando all'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

Art. 26.

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è automaticamente riconosciuto il possesso dei requisiti di cui all'articolo art.11 comma 1, della presente legge.
2. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 21 che viene rilasciata entro sessanta giorni dalla predetta data anche per il personale a tempo determinato.
3. I responsabili di servizio, restano in carica, ad esaurimento fino all'applicazione del comma 8 dell'articolo 11 della presente legge dopo di che ricopriranno il ruolo di comandante o di commissario.
4. In fase transitoria accede di diritto all'albo dei comandanti previsto all'articolo 24 comma 4 della presente legge esclusivamente chi riveste la qualifica di comandante per corpi di polizia locale costituiti da un numero di operatori pari o superiore a 15 unità alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero chi possedeva anteriormente tale qualifica.
5. In fase di prima applicazione il personale inquadrato nella categoria D del vigente CCNL assume la denominazione di Commissario comunque sia attualmente denominato.

Art. 27.

*(Abrogazioni e ulteriori modificazioni legislative)*

1. È abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono portate le seguenti modificazioni:
  - a) comma 1, lettera b), dopo le parole: «del corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «

comandanti, commissari e ispettori di polizia locale;

b) comma 2, lettera b), le parole: "nell'ambito territoriale di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

3. All'articolo 3 comma secondo del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 dopo le parole "delle forze armate e di polizia" sono aggiunte le parole " dello stato e locali;

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei servizi di protezione civile» sono inserite le seguenti: «e delle Forze di polizia locale».

5. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato e dal Comandante del capoluogo di provincia della polizia locale»;

b) il quinto comma è abrogato.

6. All'articolo 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo le parole «della pubblica autorità» sono inserite le seguenti: «, con esclusione dei regolamenti e dei provvedimenti degli enti locali e delle regioni».

7. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. All'articolo 12, comma 1, la lettera d bis) è soppressa; la lettera e) è sostituita dalla seguente. " ai corpi di polizia locale ( municipale e provinciale )";

b. All'articolo 208 comma 2, le parole: «e della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: « della Guardia di finanza e della polizia locale»;

- c. All'articolo 208 comma 4, sono inserite le seguenti parole: « dopo le parole pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili, è inserita la seguente frase e dell'assistenza e della previdenza del personale della polizia locale».